

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE FALLIMENTARE

Procedimento di concordato preventivo n. 54/2021

così composto:

dott. Stefano Cardinali	presidente
dott. Vittorio Carlomagno	giudice
dott.ssa Barbara Perna	giudice relatore

riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente

DECRETO

Nel procedimento ex art. 161 co 1 L.F. proposto dalla **C.G.F. S.R.L. con sede in Roma via del Corso 117 (c.f. /p.i. 03920480245)** ai sensi dell'articolo 161, comma 1, l.f.;

visto il decreto di ammissione del 11 gennaio 2023 con cui il Tribunale di Roma ha dichiarato aperta la procedura di Concordato Preventivo ex art. 161 comma 1 legge fallimentare;

rilevato che nel suddetto decreto è stata ordinata la convocazione dei creditori avanti al Giudice Delegato per l'udienza del 17 maggio 2023, dando termine di 30 giorni per la comunicazione del suddetto decreto ai creditori; rilevato che nel medesimo decreto è stato fissato il termine di gg. 15 dalla data del decreto (26 gennaio 2023) per il versamento da parte della ricorrente della somma di euro 15.000 in conto spese di procedura;

rilevato che con relazione depositata in data 1 febbraio 2023 il Commissario Giudiziale dott. Claudio Chiori ha rappresentato che la ricorrente CGF s.r.l. non ha provveduto alla consegna dell'elenco dei creditori necessario per la comunicazione ex art. 171 co 2 L.F., non ha consegnato i libri e le scritture contabili; non ha effettuato il versamento della somma prevista in conto spese per la procedura di Concordato Preventivo; non ha fornito



in merito a tali adempimenti lacuna esaustiva spiegazione (cfr. verbale redatto dal Commissario Giudiziale in data 1° febbraio 2023)

Fissata l'udienza in camera di consiglio del 10 maggio 2023 perché fosse sentita la società debitrice proponente;

dato atto che alla suddetta udienza, benchè il decreto di fissazione risultasse ritualmente comunicato alla società C.G.F. s.r.l., alla suddetta udienza hanno presenziato soltanto il pubblico ministero ed il Commissario Giudiziale;

letta la relazione del Commissario Giudiziale ed esaminata la documentazione prodotta;

udita la relazione del giudice delegato;

osserva

Il Commissario Giudiziale ha, rappresentato ai sensi dell'art. 173 L.F. che benchè avesse provveduto a richiedere al legale della società proponente con PEC del 19 gennaio 2023, poi reiterata in data 17 gennaio 2023, l'elenco dei creditori ed ulteriori informazioni necessarie quali i riferimenti del legale rappresentante e dell'ufficio amministrativo della ricorrente, alcuno riscontro veniva fornito dalla proponente. Nelle stesse comunicazioni il Commissario invitava, fornendo apposite coordinate IBAN del conto corrente della procedura acceso presso la Unicredit s.p.a., a provvedere nei termini indicati in decreto al versamento della somma richiesta. Infine il Commissario Giudiziale ha rappresentato che in data 1 febbraio 2023 aveva ricevuto presso il suo studio il legale rappresentante ed il suo difensore invitandoli a provvedere alla consegna dei libri contabili e della documentazione contabile e societaria, sollecitandoli agli adempimenti già richiesti via PEC, primo fra tutti il versamento della somma di euro 15.000 come da decreto di apertura. Come si evince dal verbale redatto dal Commissario ed allegato al ricorso ex art. 173 comma terzo L.G. la società proponente non ha dato riscontro adeguato, né fornito esaustive indicazioni.

Alla stregua di quanto sopra deve quindi essere disposta la revoca dell'ammissione al concordato preventivo suddetto atteso che la proponente non ha provveduto alla consegna dell'elenco dei creditori necessario per la comunicazione ex art. 171 co 2 L.F., non ha consegnato i libri e le scritture contabili; non ha effettuato il versamento della somma prevista in conto spese per la procedura di Concordato Preventivo.



Considerato che il Pubblico Ministero nelle proprie note aveva richiesto il fallimento della società e che tale richiesta è stata ribadita anche alla udienza del 10 maggio 2023;

Tenuto conto che pendono allo stato sia una procedura prefallimentare per la dichiarazione di fallimento (rg 557/2020) che una istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale (rg. 18- 1/2022)

Dato atto che in ordine a tali istanze si provvede come da separata sentenza.

Ritenuto che il presente decreto, in quanto atto definitivo della procedura iniziata con ricorso iscritto nel registro delle imprese (con gli effetti previsti dall'art. 168 l.fall.), deve essere iscritto, in funzione dell'informazione ai creditori sociali e ai terzi, nel registro delle imprese.

P.Q.M.

visti gli artt. 161, sesto comma, 162, art. 173 l.fall., revoca l'ammissione al Concordato Preventivo proposto dalla **C.G.F. S.R.L. con sede in Roma via del Corso 117 (c.f. /p.i. 03920480245)** ai sensi dell'articolo 161, comma 1, l.f. aperta con decreto in data 11 gennaio 2023 (n. 54/2021 C.P.).

Provvede con separata sentenza in ordine alla richiesta di fallimento di **C.G.F. S.R.L. con sede in Roma via del Corso 117 (c.f. /p.i. 03920480245)** nonché sull'istanza per la dichiarazione di apertura della Liquidazione Giudiziale.

Ordina al cancelliere di comunicare il presente decreto alla ricorrente e al pubblico ministero; di richiedere l'iscrizione del presente decreto nel registro delle imprese.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2023

il Presidente

dott. Stefano Cardinali

